

Comune di Capaccio (Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nº 210 DEL 10/07/2009

getto: Disciplinare Piano utilizzo arenili appartenenti al demanio marittimo – Approvazione.

anno duemilanove il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 12.00 con la continuazione, nella a delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di age.

esiede l'adunanza *Marino Pasquale*, nella sua qualità di Sindaco.

	:	Presenti	Assenti
Tarallo Lorenzo Gerardo	Vice – Sindaco		Si
Ciuccio Roberto	Assessore	Si	
Di Lucia Vincenzo	Assessore	Si	
Guglielmotti Eugenio	Assessore	Si	
lannelli Antonio	Assessore	Si	
Nacarlo Salvatore	Assessore	Si	

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

instatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla tratzione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 ha previsto, all'art. 59, la delega alle Regioni delle funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti quando la loro prevista utilizzazione avesse finalità turistico ricreative;
- con legge regionale n. 54 del 29.05.1980 della Regione Campania, art. 19, comma secondo, venivano subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative delegate alla regione per l'utilizzazione turistico ricreativa delle aree del demanio marittimo immediatamente prospicienti il mare nel rispetto delle leggi regionali contenenti vincoli sul territorio;
- l'art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 ha esteso a beneficio delle regioni le funzioni amministrative relative a tutto il demanio marittimo, ampliandole al mare territoriale, indipendentemente dalla destinazione, o meno, delle sue aree ad usi turistico ricreativi con l'eccezione di quelle interessate dall'approvvigionamento di fonti di energia;
- in particolare, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti con tingibili ed urgenti previsti dalla legge, salva diversa espressa disposizione contenuta nello stesso D.Lgs. 112/1998;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42 del D.Lgs. n. 96 del 30.03.1999 e del citato art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, i comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- la Regione Campania con D.G.R. n. 3744/2000 ha preso atto del riassetto delle competenze e delle attribuzioni di funzioni, riconoscendo che incombe sui comuni la gestione ed il rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo, territorialmente competenti, con esclusione per quelle di interesse nazionale e comprese nel D.P.C.M. del 21.12.1995:

CONSIDERATO CHE

- il vigente regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di demanio marittimo è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 82 del 03.08.2006;
- successivamente, la Regione Campania con deliberazione di Giunta n. 2189 del 17.12.2007, ha approvato il disegno di legge concernente il "Piano di utilizzazione delle Aree demaniali marittime nell'ambito territoriale della Regione Campania";
- ancora, con la circolare congiunta del Ministero dei Trasporti, dell'Agenzia del Demanio e dell'Agenzia del Territorio n. M_TRA/DINFR2592 del 04.03.2008, sono state dettagliatamente previste le "Modalità operative per la generazione dei dati di aggiornamento/allineamento dei sistemi informativi dell'Agenzia del Territorio Agenzia del Demanio e Ministero dei Trasporti";
- inoltre, i recenti interventi giurisprudenziali intervenuti in materia;

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2009 avente ad oggetto "Atto di indirizzo Piano utilizzo degli arenili appartenenti al demanio marittimo – modifica articoli 26 e 27 delibera Consiglio Comunale n. 82 del 03.08.2006 - Provvedimenti";

VISTO il punto 11 della delibera di C.C. n. 66 del 30.05.2009 il quale così dispone: "Gli indirizzi di cui sopra saranno attualizzati dal Responsabile del settore fatta eccezione per i punti 2 e 4 che saranno realizzati previo atti esplicativi di indirizzo di dettaglio ill'organo esecutivo, sentita la Commissione Consiliare Territoriale";



Visto la propria delibera di G.C. n. 201 del 26/06/2009, ad oggetto "Adozione disciplinare piano utilizzo arenili appartenenti al demanio marittimo";

VISTO il parere della Commissione Consiliare Territoriale espresso nella seduta del 06/07/2009;

VISTO i rilievi cartografici rappresentanti la situazione di fatto esistente e l'attuale estensione di ogni concessione demaniale marittima;

VISTO l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA ogni ulteriore fonte normativa vigente in materia;

Visto il parere del responsabile del Settore III;

Visto il parere del responsabile del Settore II;

Ad unanimità di voti resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- A) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente riportata;
- B) di approvare gli indirizzi di dettaglio, secondo e nei limiti di quanto demandato dal Consiglio Comunale alla Giunta con delibera n. 66 del 30.05.2009, di seguito specificati:
 - il rilascio di nuove concessioni demaniali avverrà mediante previa indizione di un bando pubblico ad iniziativa del Comune di Capaccio ed esperimento di una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto della situazione di fatto, dell'esistenza di una percentuale di spiaggia libera adeguata alle esigenze pubbliche nonché delle necessarie opere di urbanizzazione;
 - 2) le richieste di ampliamento potranno interessare esclusivamente le concessioni demaniali aventi un fronte mare inferiore a 100 ml, con espressa esclusione di quelle aree demaniali adibite a parcheggio poste a monte dell'esistente area di transito pedonale e motoria;
 - 3) le richieste di modifica di cui alla delibera di C.C. n. 66 del 30.05.2009 e del presente atto si intendono una tantum e, comunque, saranno vagliate ed eventualmente autorizzate solo quelle pervenute entro e non oltre la data del 31.12.2009:
 - 4) l'incremento del fronte mare assentibile è consentito fino al limite massimo di 100 metri lineari, fermo restando l'obbligo di adeguati spazi liberi a destra e sinistra dell'area demaniale in uso:
 - 5) il Responsabile del settore, nell'ambito dell'istruttoria concernente gli ampliamenti del fronte del mare delle concessioni demaniali marittime, dovrà: valutare le effettive esigenze di ordine economico e tecnico del richiedente in uno alla profondità dell'arenile e del fenomeno erosivo che interessa la zona; subordinare l'eventuale rilascio a clausola risolutiva espressa tale da consentire la revoca del titolo suppletivo per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o per contrasto con eventuali piani e/o atti di regolamentazione dell'arenile; verificare e garantire la sussistenza di adeguati spazi di arenile libero a destra e sinistra della concessione che non potrà essere inferiore a 25 ml, avendo riguardo del flusso turistico balneare dell'area interessata;
 - 6) sulle aree demaniali oggetto di ampliamento potranno essere autorizzate, previa acquisizione di ogni parere e/o autorizzazione prevista, opere funzionali allo svolgimento dell'attività balneare;



- 7) l'ampliamento del fronte mare non deve pregiudicare la circolazione viaria, con rimozione ed eliminazione di qualsiasi interruzione e/o restringimento esistente delle aree utilizzate per la circolazione pedonale ed automobilistica;
- 8) l'ampliamento del fronte mare dovrà preferibilmente avvenire su un solo lato, fermo restando l'obbligo di lasciare libera l'area demaniale antistante i varchi di accesso all'arenile;
- 9) le variazioni alle concessioni demaniali marittime oggetto della presente delibera potranno essere richieste ed eventualmente assentite solo ed esclusivamente a favore dei soggetti virtuosi, ovvero di chi è in regola con il pagamento dei tributi locali e/o di ogni altro onere attinente l'attività oggetto della concessione, nonché previa verifica della legittimità urbanistica edilizia della struttura balneare;
- 10) le variazioni al contenuto della concessione previste dal punto 4 della delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2009 dovranno inderogabilmente rispettare le norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., la normativa legislativa e regolamentare di settore vigente;
- 11) le istanze di variazione al contenuto della concessione previste dal punto 4 della delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2009 saranno istruite secondo le formalità previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento comunale recante le nuove norme sul procedimento amministrativo approvato con delibera di C.C. n. 14 del 25.02.2009.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.



~

ente deliber
a.
ecutiva:
nente ese-
nente ese-
nente ese-
nente ese-
ecutiva: nente ese- oblicazione